

COMUNE DI BIONAZ

REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 28/02/2005

MODIFICAZIONI SUCCESSIVE :

| |
|--|
| |
|--|

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Il gonfalone

Art. 3 - Custodia del gonfalone

Art. 4 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone

Art. 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Art. 8 - Lo stemma

Art. 9 - Riproduzione dello stemma

Art.10 – Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art.8, comma tre, dello statuto del Comune e in osservanza all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali.

ART. 2

IL GONFALONE

1. Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1998 e descritto all'art 7 dello Statuto il cui bozzetto è allegato allo Statuto

ART. 3

CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Il gonfalone è custodito nella sala del Consiglio Comunale.

ART. 4

USO DEL GONFALONE

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori.

ART. 5

UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 6

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'INVIO DEL GONFALONE

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in

conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

ART. 7

PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia municipale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
3. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
5. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
6. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

ART. 8

LO STEMMA

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 1998 e descritto all'articolo 7 dello Statuto, il cui bozzetto è allegato allo stesso.

ART. 9

RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
3. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
4. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.

ART.10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della pubblicazione all'albo pretorio unitamente alla delibera consiliare di approvazione e rimane pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni.
2. Il presente regolamento è inserito nella raccolta dei regolamenti comunali ed è accessibile a chiunque intenda consultarlo, a norma dell'articolo 50 dello Statuto comunale approvato con delibera .

C O P I A